amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 2/2026

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Comitato scientifico
Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĩnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale
Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale
Valerio Sarcone.

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

La libertà educativa in Spagna: educazione differenziata, diritti dei genitori e superiore interesse del minore

di Víctor Moreno Soler

(Profesor Ayudante Doctor di Diritto Ecclesiastico dello Stato, Universitat de València)

Sommario

1. Introduzione. 2. La configurazione giuridica della libertà educativa in Spagna. 2.1. Il contenuto della libertà di insegnamento: la dottrina della STC 5/1981. 2.2. Il diritto dei docenti: la libertà di cattedra. 2.3. Il diritto dei genitori nella scelta dell'educazione. 2.4. Il diritto di creazione di centri educativi con *ideario* proprio. 2.5. Il quadro internazionale: il Relatore Speciale delle Nazioni Unite e la giurisprudenza della Corte EDU. 3. L'educazione differenziata o segregata. 3.1. Nozione e quadro giuridico internazionale. 3.2. Le costanti riforme in ambito educativo. 3.3. L'educazione differenziata o segregata come manifestazione di queste riforme. 4. Conflitti nella responsabilità genitoriale in materia di educazione differenziata o segregata. 4.1. Il minore come titolare del diritto di libertà religiosa e la responsabilità genitoriale. 4.2. I diritti dei genitori nell'educazione dei figli. 4.3. La risoluzione dei conflitti tra genitori. 4.4. L'applicazione di questi criteri alla scelta tra educazione mista ed educazione differenziata. 5. Alcune considerazioni finali.

Abstract

This article reconstructs the legal configuration of educational freedom in Spain — the rights of teachers, parents and school founders — set within a regulatory environment far more volatile than its Italian counterpart. It examines the constitutionality of single-sex education, a model that in Italy survives only residually, and applies Constitutional Court case law on parental disputes over children's upbringing to the specific conflict of choosing between mixed and single-sex schooling, guided by the best interests of the child.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blind peer review*

1. Introduzione.

La questione educativa costituisce, in tutto il mondo, un terreno particolarmente delicato, nel quale convergono interessi diversi e talvolta contrapposti: quello dello Stato, quello dei genitori e quello dei minori. Sebbene le problematiche concrete assumano contorni diversi a seconda dell'ordinamento giuridico considerato, è possibile individuare alcuni nuclei tematici ricorrenti nel dibattito pubblico e giuridico dei diversi Paesi: il rapporto tra educazione pubblica e privata; il finanziamento delle scuole confessionali; i criteri di ammissione degli alunni; la libertà di insegnamento, tanto nella scuola privata quanto in quella pubblica; il diritto dei genitori di scegliere l'educazione da impartire ai propri figli; l'interesse pubblico affinché l'educazione risulti conforme ai principi democratici e ai diritti fondamentali; la configurazione della materia di religione; l'inserimento di contenuti di natura morale o etica nei curricula scolastici; e, non da ultimo, il fenomeno dell'istruzione parentale (*homeschooling*).

Anche l'ordinamento italiano non è estraneo a queste tensioni. Ne è un esempio recente il Disegno di Legge, Atto Senato n. 1735, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», approvato definitivamente dal Senato il 4 giugno 2026[1], che introduce l'obbligo del consenso informato preventivo dei genitori — o degli studenti maggiorenni — per la partecipazione ad attività didattiche riguardanti l'educazione sessuale e affettiva, vietando peraltro qualsiasi iniziativa di tale natura nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Si tratta di un provvedimento che, pur riguardando un ambito specifico e un differente contesto ordinamentale, si inserisce nel medesimo alveo di questioni relative al ruolo dei genitori nell'educazione dei figli e al bilanciamento tra la funzione pedagogica della scuola e la responsabilità genitoriale, che costituisce l'oggetto del presente contributo con riferimento all'ordinamento spagnolo.

Diverso, e per certi versi meno acceso, è invece in Italia il dibattito relativo all'educazione differenziata o segregata per sesso, che costituirà l'esempio

---

* Il presente contributo trae origine dalla pubblicazione «El interés superior del menor en la educación: entre el Estado y los derechos de los progenitores», tradotto in italiano e ampliato nel corso di un soggiorno di ricerca svolto all'Università di Bologna tra gennaio e giugno 2026.

Il lavoro si inserisce altresì nel progetto di ricerca «Cuestiones controvertidas en relación con el ejercicio de la capacidad jurídica por los y las menores de edad», rif. CIGE/2023/071, finanziato dalla Conselleria de Educación, Universidades y Empleo della Generalitat Valenciana, di cui è Investigador Principal il Prof. Pedro Chaparro Matamoros.

Si ringrazia il collega Alessandro Negri, Ricercatore a Tempo Determinato presso l'Università degli Studi di Milano, per l'attenta revisione linguistica del testo in lingua italiana.

[1] Disegno di Legge, Atto Senato n. 1735, XIX Legislatura, «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», presentato dal Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2025 e definitivamente dal Senato il 4 giugno 2026. Il provvedimento distingue tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria — per le quali è previsto un divieto assoluto di attività didattiche riguardanti la sessualità — e la scuola secondaria, per la quale è invece richiesto il consenso informato scritto e preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni.

paradigmatico del presente contributo. Dopo l'abbandono delle classi separate per sesso nella scuola pubblica italiana, avvenuto nel corso degli anni Sessanta del secolo scorso, tale modello sopravvive oggi solamente in un numero assai ristretto di istituti privati — meno di venti, per circa quattromila alunni complessivamente. Si tratta, in ogni caso, di istituti che non hanno mai originato un contenzioso costituzionale paragonabile a quello sviluppatosi in Spagna, né la loro eventuale esclusione dal regime delle scuole paritarie è mai stata oggetto di un dibattito politico e giuridico assimilabile a quello spagnolo. Tale circostanza rende, a nostro avviso, ancora più significativo l'approfondimento del caso spagnolo quale laboratorio giuridico in cui il conflitto tra libertà di insegnamento, principio di uguaglianza e superiore interesse del minore ha trovato un'articolazione compiuta e, come si vedrà, non priva di contraddizioni.

Il presente lavoro si concentra, in particolare, sull'ordinamento giuridico spagnolo, nel quale la questione educativa presenta proprie specificità storiche, normative e giurisprudenziali, che verranno esaminate nelle pagine che seguono, prendendo come esempio paradigmatico il caso dell'educazione differenziata o segregata per sesso.

2. *La configurazione giuridica della libertà educativa in Spagna*.

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'educazione differenziata e dei conflitti che la sua scelta può generare tra i genitori, è opportuno ricostruire brevemente il contenuto della libertà di insegnamento riconosciuta dall'articolo 27 della Costituzione spagnola, quale presupposto imprescindibile per comprendere il ruolo che in essa svolgono lo Stato, i titolari dei centri, i docenti e i genitori.

2.1 Il contenuto della libertà di insegnamento: la dottrina della STC 5/1981.

Il punto di partenza obbligato in questa materia è costituito dalla STC 5/1981, del 13 febbraio — la prima e più rilevante pronuncia del Tribunale Costituzionale sull'articolo 27 CE, di cui si offre qui di seguito una traduzione italiana dei commi rilevanti[2] —, che ha delineato il contenuto complesso della libertà di insegnamento

[2] Traduzione italiana dei commi dell'articolo 27 della Costituzione spagnola più rilevanti ai fini del presente contributo. Art. 27.1: «Tutti hanno diritto all'istruzione. Si riconosce la libertà di insegnamento». Art. 27.2: «L'istruzione avrà per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e delle libertà fondamentali». Art. 27.3: «I pubblici poteri garantiscono il diritto spettante ai genitori affinché i loro figli ricevano la formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni». Art. 27.4: «L'istruzione di base è obbligatoria e gratuita». Art. 27.6: «Si riconosce alle persone fisiche e giuridiche la libertà di fondare centri educativi, nel rispetto dei principi costituzionali». Art. 27.7: «I docenti, i genitori e, se del caso, gli alunni parteciperanno al controllo e alla gestione di tutti i centri sostenuti dall'Amministrazione con fondi pubblici, nei termini che la legge stabilisca». Art. 27.9: «I pubblici poteri aiuteranno i centri docenti che riuniscano i requisiti che la legge stabilisca». Art. 20.1.c) CE: «Si riconoscono e si tutelano i diritti [...] alla libertà di cattedra».

ISSN 2036-7821

riconosciuta dal primo comma di tale articolo[3]. Secondo questa storica sentenza, la libertà di insegnamento comporta, da un lato, il diritto di fondare istituti educativi (articolo 27.6 CE) e, dall'altro, il diritto di coloro che svolgono personalmente la funzione docente di svilupparla in libertà, entro i limiti propri del posto di lavoro che occupano — ossia la libertà di cattedra, riconosciuta in via generale dall'articolo 20.1 c) CE. A ciò si aggiunge, quale ulteriore manifestazione della libertà di insegnamento, il diritto dei genitori di scegliere la formazione religiosa e morale che desiderano per i propri figli, riconosciuto dall'articolo 27.3 CE.
Si tratta, dunque, di un fascio di diritti — creazione di centri, libertà di cattedra, diritto dei genitori — che, pur distinti, risultano intimamente connessi e in costante tensione reciproca, poiché l'esercizio di ciascuno di essi può limitare, condizionare o entrare in conflitto con l'esercizio degli altri. È proprio in questo triangolo di diritti — titolari e docenti dei centri, genitori, e in ultima istanza lo Stato quale garante del pluralismo educativo — che si inserisce la questione dell'educazione differenziata, come si vedrà nel prosieguo.

2.2 Il diritto dei docenti: la libertà di cattedra.

La libertà di cattedra, riconosciuta dall'articolo 20.1.c) CE nel contesto della libertà di espressione, spetta a tutti i docenti abilitati all'esercizio dell'insegnamento, indipendentemente dal livello educativo in cui operano. Come ha precisato lo stesso Tribunale Costituzionale, «sebbene tradizionalmente per libertà di cattedra si sia intesa una libertà propria solo dei docenti dell'istruzione superiore [...] il costituente del 1978 ha voluto attribuire tale libertà a tutti i docenti, quale che sia il livello di insegnamento in cui operano»[4]. Tale diritto risulta tuttavia «necessariamente modulato dalle caratteristiche proprie del posto docente [...] determinate, fondamentalmente, dall'azione combinata di due fattori: la natura pubblica o privata dell'istituto, in primo luogo, e il livello o grado educativo cui tale posto corrisponde, in secondo luogo»[5]. Conviene pertanto esaminare separatamente il contenuto di tale

[3] STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 7º: «la libertad de enseñanza [...] implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (artículo 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (artículo 20.1.c). Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (artículo 27.3)». Traduzione: «la libertà di insegnamento [...] implica, da un lato, il diritto di fondare istituzioni educative (articolo 27.6) e, dall'altro, il diritto di coloro che svolgono personalmente la funzione di insegnare, di svilupparla in libertà entro i limiti propri del posto docente che occupano (articolo 20.1.c). Dal principio di libertà di insegnamento deriva anche il diritto dei genitori di scegliere la formazione religiosa e morale che desiderano per i propri figli (articolo 27.3)».

[4] Cfr. C. Odriozola Igual, «El derecho a la educación como mecanismo de control en los conflictos entre ideario y libertad de cátedra», *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, n. 3, 2003, ISSN 1696-6937.

[5] STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 8º: «se ve necesariamente modulado por las características propias del puesto docente o cátedra cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad. Tales características vienen determinadas, fundamentalmente, por la acción combinada de dos factores: la naturaleza pública o privada del centro docente en primer término, y el nivel o grado educativo al que tal puesto docente corresponde, en segundo lugar».

libertà nei istituti pubblici e in quelli privati dotati di un proprio *ideario* — nozione assimilabile, nell'esperienza italiana, a quella di "istituto di tendenza", e qui intesa quale sistema coerente di principi e orientamenti che il titolare dell'istituto imprime al progetto educativo in uso della libertà di creazione di istituti riconosciuta dall'articolo 27.6 CE.

Negli istituti pubblici, la libertà di cattedra si coniuga con il dovere di neutralità ideologica che grava sui docenti, quale contropartita della titolarità statale dell'istituto. Il Tribunale Costituzionale ha chiarito che tale neutralità «è una caratteristica necessaria di ciascuno dei posti docenti integrati nell'istituto, e non l'ipotetico risultato della casuale coincidenza, nello stesso istituto e di fronte agli stessi alunni, di docenti di diverso orientamento ideologico i cui insegnamenti si neutralizzino reciprocamente»[6]. Ne consegue che il docente della scuola pubblica è tenuto a rinunciare a qualsiasi forma di indottrinamento ideologico o religioso, quale unico atteggiamento compatibile con il rispetto della libertà delle famiglie che, per libera scelta o per necessità, non hanno optato per un istituto dotato di un orientamento ideologico determinato ed esplicito[7]. Tale neutralità, tuttavia, non va intesa come indifferenza rispetto ai valori costituzionali: essa si traduce, piuttosto, nel divieto di indottrinamento, non essendo la scuola pubblica esonerata dal perseguire le finalità educative dell'articolo 27.2 CE.

Nei centri privati dotati di un proprio *ideario* la libertà di cattedra trova invece un limite ulteriore, rappresentato per l'appunto dal rispetto dovuto a tale *ideario*. Il Tribunale Costituzionale ha tuttavia precisato che tale rispetto «non equivale a venerazione o acquiescenza, bensì a considerazione, attenzione o discrezione»[8]: non costituiscono violazione del dovere di rispetto le semplici e isolate discrepanze su singoli aspetti dell'*ideario*, purché manifestate in modo ragionato, con opportunità e nella forma adeguata all'età e al grado di maturità degli alunni; né vi è violazione quando il docente si astenga, con discrezione, dal collaborare a pratiche religiose o ideologiche con cui non si identifichi. La libertà del docente non lo autorizza, però, a dirigere attacchi aperti o dissimulati contro l'*ideario* stesso.

Il conflitto tra libertà di cattedra e *ideario* dell'istituto si manifesta, in particolare, quando il docente assume, nell'esercizio della propria funzione, un atteggiamento contrario ai principi dell'*ideario*, di cui era a conoscenza — e che aveva liberamente accettato — al momento della propria incorporazione all'istituto. In tali ipotesi, il Tribunale Costituzionale ha ammesso la legittimità del licenziamento del docente per slealtà verso l'istituto, sebbene tale conseguenza risulti circoscritta ai soli casi in cui la

[6] STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 9º.

[7] STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 9º: «es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita».

[8] STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 9º. Cfr. altresì R. Palomino Lozano, *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, 10ª ed., Universidad Complutense, Madrid, 2026, 158-159, di cui si segue qui l'esposizione.

ISSN 2036-7821

condotta contraria all'*ideario* risulti effettivamente incompatibile con il carattere proprio dell'istituto, senza tradursi in un'indebita compressione della libertà di espressione o di coscienza del docente stesso[9].

2.3 Il diritto dei genitori nella scelta dell'educazione.

Il diritto dei genitori di scegliere per i figli la formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni, sancito dall'articolo 27.3 CE, costituisce una delle manifestazioni più rilevanti della libertà di insegnamento e trova origine, sul piano internazionale, nell'articolo 26.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e nell'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Come ha rilevato la dottrina, tale diritto costituzionale è strettamente connesso al mandato di cui all'articolo 16.3 CE, che impone ai poteri pubblici di tenere in considerazione le credenze religiose della società spagnola e di mantenere le conseguenti relazioni di cooperazione[10].

Questo diritto si esercita, in via principale, attraverso la libera scelta dell'istituto educativo — pubblico, privato o privato convenzionato, con o senza *ideario* religioso — e, in via sussidiaria, attraverso la partecipazione a insegnamenti di libera frequenza organizzati negli istituti pubblici, quale è, nell'ordinamento spagnolo, la materia di religione. Tale diritto non è tuttavia incondizionato, ma deve essere esercitato in cooperazione con il minore e nel rispetto del superiore interesse di quest'ultimo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 154 del Codice civile spagnolo.

Proprio la configurazione della materia di religione nella scuola pubblica illustra bene la complessità pratica di questo diritto. L'Accordo del 1979 tra Spagna e Santa Sede sull'insegnamento e gli affari culturali impose l'inclusione dell'insegnamento della religione cattolica in tutti i centri educativi, in condizioni equiparabili alle altre discipline fondamentali[11], impegno esteso in seguito, tramite appositi accordi di cooperazione, alle confessioni evangelica, ebraica e islamica. Ne è derivato un modello — tuttora vigente, sebbene ripetutamente modificato — in cui la materia di religione è di offerta obbligatoria per gli istituti e di libera scelta per gli alunni, è valutabile e computa nella media del corso, ma non incide sulle prove di valutazione finale né sui concorsi pubblici; il contenuto didattico e i libri di testo restano di competenza delle rispettive confessioni religiose[12]. Le successive riforme legislative

[9] C. Odriozola Igual, «El derecho a la educación como mecanismo de control en los conflictos entre ideario y libertad de cátedra», cit.

[10] Cfr. A. Rodríguez Moya, A., «El mandato del artículo 16.3 de la Constitución a los poderes públicos y escuela: más allá de la instrucción. Reflexiones con ocasión de la LOMLOE», *Estudios Eclesiásticos*, vol. 96, n. 379, dicembre 2021, 687-726.

[11] Art. 2 dell'Accordo tra il Regno di Spagna e la Santa Sede sull'insegnamento e gli affari culturali, del 3 gennaio 1979.

[12] Cfr. Disposizione Addizionale Seconda della Ley Orgánica 2/2006, del 3 maggio, di Educazione. Sul punto, si veda R. Palomino Lozano, *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, cit., 151-155.

hanno inciso in modo significativo sulla questione, sinora irrisolta, dell'esistenza di una materia alternativa per chi non opti per l'insegnamento religioso: mentre nella scuola secondaria tale alternativa è stata generalmente prevista — sotto forma, a seconda della legge vigente, di una materia autonoma o della semplice esenzione —, nella scuola primaria essa è stata talvolta del tutto assente, esponendo così la questione a un'ulteriore fonte di instabilità normativa che ben si inserisce nel fenomeno delle costanti riforme educative[13].

2.4 Il diritto di creazione di centri educativi con ideario proprio.

Il terzo pilastro della libertà di insegnamento è costituito dal diritto di fondare istituti educativi, riconosciuto dall'articolo 27.6 CE, che «implica il diritto di garantire il rispetto del proprio carattere e di assumere in ultima istanza la responsabilità della gestione»[14]. Tale diritto abilita il titolare dell'istituto a dotarlo di un *ideario* proprio — nozione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, equivale alla possibilità di dotare un istituto di un carattere o di un orientamento propri, e che non si limita agli aspetti religiosi o morali dell'attività educativa, potendo estendersi anche ad aspetti pedagogici e organizzativi, quale è, per l'appunto, l'opzione per un modello di educazione differenziata o segregata[15]. L'esistenza di un *ideario* deve tuttavia essere pubblica, affinché i genitori possano verificarne la coincidenza con le proprie convinzioni prima dell'iscrizione dei figli, e deve in ogni caso rispettare i fini educativi costituzionalmente imposti dall'articolo 27.2 CE.

2.5 Il quadro internazionale: il Relatore Speciale delle Nazioni Unite e la giurisprudenza della Corte EDU.

Il diritto dei genitori sinora ricostruito trova un solido riscontro anche nel diritto internazionale dei diritti umani, sia nella prassi delle Nazioni Unite sia nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che meritano un breve approfondimento data la loro rilevanza per l'interpretazione dell'articolo 27.3 CE, ai sensi dell'articolo 10.2 della Costituzione spagnola.

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, nel suo rapporto presentato all'Assemblea Generale nel 2015, ha affrontato specificamente il tema dell'educazione religiosa dei minori, chiarendo un punto spesso frainteso:

[13] Sull'assenza di una materia alternativa nella scuola primaria a fronte della sua previsione nella scuola secondaria, cfr. Disposizione Addizionale Prima del Real Decreto 1513/2006, del 7 dicembre, e Disposizione Addizionale Seconda del Real Decreto 1631/2006, del 29 dicembre. Sull'evoluzione successiva, si veda altresì R. Valencia Candalija, cit.

[14] STC 77/1985, del 27 giugno, FJ 20º.

[15] Cfr. M. Rodríguez Blanco, «Educación diferenciada y Constitución», *Nueva Revista*, 9 dicembre 2022; Mª Á. García Sánchez, «De nuevo con la educación diferenciada», cit.

l'obbligo di neutralità religiosa grava sullo Stato, non sui genitori[16]. Lo Stato non può, cioè, pretendere che le famiglie educhino i figli in un ambiente neutrale dal punto di vista religioso, né imporre loro un simile modello come standard generale: ciò costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella responsabilità genitoriale, la quale comprende il diritto-dovere dei genitori di orientare il figlio nell'esercizio della propria libertà religiosa, in modo peraltro coerente con l'evoluzione delle sue capacità e con il suo diritto a mutare, in futuro, le proprie convinzioni[17]. Il Relatore precisa, inoltre, che l'eventuale intervento statale a tutela del minore resta giustificato unicamente in presenza di un pregiudizio concreto — quale l'abbandono, la violenza domestica o pratiche nocive —, non già come strumento per imporre un modello educativo alternativo a quello scelto dai genitori.

Sul versante europeo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha elaborato, a partire dal caso *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca* (1976), una formula divenuta classica: nell'assolvere le funzioni assunte in materia di istruzione, lo Stato deve trasmettere le informazioni e le conoscenze incluse nei programmi scolastici in maniera obiettiva, critica e pluralista, essendogli vietato perseguire finalità di indottrinamento che non rispettino le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori[18]. Tale principio è stato ribadito testualmente dalla Grande Camera in *Folgerø e altri c. Norvegia* (2007), la quale ha altresì precisato che il termine «rispetto», di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 CEDU, implica non un mero obbligo negativo di astensione, bensì anche un obbligo positivo a carico dello Stato di garantire il pluralismo educativo[19]. Nel caso *Lautsi e altri c. Italia* (2011), la Grande Camera ha ricondotto tale dovere di neutralità e imparzialità dello Stato all'articolo 9 CEDU, pur distinguendo — con riguardo alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane — tra simboli passivi e condotte didattiche attive, ritenendo che i primi non abbiano un'influenza sugli alunni paragonabile a quella dell'insegnamento o della partecipazione ad attività religiose[20]. La sentenza *Perovy c. Russia* (2020) ha successivamente ribadito lo stesso standard, precisando i criteri di imputazione allo Stato di un eventuale indottrinamento[21].

3. L'educazione differenziata o segregata.

3.1 Nozione e quadro giuridico internazionale.

[16] Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Rapporto del Relatore Speciale sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, A/70/286, presentato all'Assemblea Generale il 5 agosto 2015, § 36: la neutralità religiosa può essere legittimamente richiesta allo Stato, ma non può essere imposta ai genitori nell'educazione dei figli.

[17] Ibidem, §§ 33-34 e 37-40.

[18] Corte EDU, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976 (Serie A n. 23), § 53, dottrina ribadita testualmente dalla Grande Camera in Folgerø e altri c. Norvegia, § 84 d).

[19] Corte EDU [GC], Folgerø e altri c. Norvegia, sentenza del 29 giugno 2007 (n. 15472/02), § 84 b).

[20] Corte EDU [GC], Lautsi e altri c. Italia, sentenza del 18 marzo 2011 (n. 30814/06), §§ 60 e 72.

[21] Corte EDU, Perovy c. Russia, sentenza del 20 ottobre 2020 (n. 47429/09), §§ 54-57.

ISSN 2036-7821

Prima di ricostruire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale spagnola in materia di educazione differenziata o segregata per sesso, conviene chiarire in che cosa consista tale modello pedagogico e quale sia il suo inquadramento nel diritto internazionale, che stabilisce la sua liceità purché siano rispettati determinati criteri di equivalenza tra i due sessi.

La Convenzione dell'UNESCO relativa alla lotta contro le discriminazioni nella sfera dell'insegnamento, del 1960, costituisce il primo strumento internazionale vincolante interamente dedicato al diritto all'istruzione, e svolge un ruolo determinante nella legittimazione dell'educazione differenziata, a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti[22]. Essa stabilisce, anzitutto, che l'istituzione o il mantenimento di sistemi o istituti di insegnamento separati per alunni e alunne non costituisce discriminazione; ne fissa, tuttavia, le condizioni di liceità, richiedendo che tali sistemi o istituti offrano un accesso equivalente all'istruzione, personale docente di pari qualificazione, locali e attrezzature di qualità comparabile, e la possibilità di seguire gli stessi programmi di studio o programmi equivalenti[23]. Questione distinta — e direttamente rilevante ai fini del presente contributo — è se l'educazione differenziata possa reclamare un diritto al finanziamento pubblico: su questo punto la Convenzione tace, non contenendo alcuna disposizione in materia.

Anche la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (CEDAW), del 1979, pur non vietando l'educazione differenziata, mostra una preferenza per la coeducazione, incoraggiando gli Stati a promuovere «la coeducazione e altri tipi di insegnamento che contribuiscano a raggiungere questo obiettivo», ossia l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli maschile e femminile[24]. Indipendentemente dal modello prescelto, la Convenzione impone comunque agli Stati parte di adottare tutte le misure appropriate per garantire condizioni di parità nell'accesso all'istruzione — inclusi programmi, esami, personale docente, attrezzature e borse di studio —, requisiti che si applicano anche agli istituti a educazione differenziata, i quali potranno dimostrare che il proprio modello non compromette, nella sostanza e nei risultati, l'uguaglianza di genere[25]. Anche in questo caso, nessuna disposizione della Convenzione affronta la questione del finanziamento pubblico dell'educazione differenziata, restando ciascuno Stato libero di decidere se finanziarla o meno.

3.2 Le costanti riforme in ambito educativo.

Una delle caratteristiche più evidenti del sistema educativo spagnolo, e che

[22] Convenzione dell'UNESCO relativa alla lotta contro le discriminazioni nella sfera dell'insegnamento, adottata il 14 dicembre 1960, ratificata dalla Spagna il 20 agosto 1969.

[23] Art. 2, lett. a), della Convenzione UNESCO del 1960.

[24] Art. 10, lett. c), della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979, ratificata dalla Spagna il 16 dicembre 1983.

[25] Artt. 1 e 10 CEDAW.

costituisce il primo elemento da tenere in considerazione per comprendere la vicenda dell'educazione differenziata, è la straordinaria frequenza con cui l'ordinamento giuridico in materia viene modificato. Non è casuale che la normativa sull'istruzione sia spesso tra le prime che i nuovi Governi intendono riformare non appena assumono l'incarico[26], determinando un avvicendamento di leggi organiche che si succedono con un ritmo difficilmente riscontrabile in altri settori dell'ordinamento. Tali riforme non sempre concentrano la propria attenzione sul miglioramento dell'insegnamento, sulla promozione dell'eccellenza o sull'adeguamento a esigenze sopravvenute — quali le nuove tecnologie o l'insegnamento delle lingue —: non di rado, gli interventi legislativi si concentrano su aspetti di natura morale, religiosa o filosofica[27].

Tale instabilità normativa contrasta nettamente con la situazione italiana, ove il sistema scolastico non universitario ha conosciuto, negli ultimi trent'anni, un numero assai più contenuto di riforme organiche di carattere generale. Se si prescinde dalla progressiva attuazione dell'autonomia scolastica avviata con la legge n. 59/1997 e il D.P.R. n. 275/1999, le riforme di sistema di maggiore portata si riducono, in sostanza, alla c.d. Riforma Moratti (legge n. 53/2003) e alla c.d. Buona Scuola (legge n. 107/2015) — quest'ultima peraltro concentrata soprattutto sul reclutamento e sulla valutazione del personale docente, più che sull'architettura complessiva del sistema educativo. Manca, in altre parole, nell'esperienza italiana quel susseguirsi ravvicinato di leggi organiche di segno politico opposto — spesso approvate e poi riformate al primo cambio di maggioranza parlamentare — che caratterizza invece l'esperienza spagnola sin dal 1980, e che ha fatto sì che questioni come l'educazione differenziata, l'insegnamento della religione o il regime di finanziamento delle scuole non statali siano stati oggetto, in Spagna, di un contenzioso costituzionale ricorrente e di soluzioni normative reciprocamente contraddittorie a seconda del segno politico del Governo del momento.

In questo senso, la religione si erige come uno dei ricorrenti temi di discussione ogni volta che ha luogo una riforma educativa. Così, si realizzano emendamenti rispetto alla configurazione della relativa materia[28], ma anche rispetto all'offerta di diversi

[26] Basti osservare il numero di leggi in materia di istruzione promosse in Spagna durante la democrazia. Un totale di 8 norme approvate dal 1980: Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), nel 1980; Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), nel 1985; Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), nel 1990; Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), nel 1995; Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), nel 2002; Ley Orgánica de Educación (LOE), nel 2006; Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), nel 2013; e Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), nel 2020.

[27] Cfr. R. Valencia Candalija, *La implantación de educación para la ciudadanía en el Sistema Educativo Español*, Dykinson, Madrid, 2013.

[28] Ciò si può constatare dalla maggiore o minore rilevanza che ciascuna riforma attribuisce a questa materia, stabilendone la valutazione e/o il computo a diversi effetti e la determinazione dell'«alternativa» alla materia di religione, tra l'altro. Nell'ultima riforma, si elimina l'obbligo di seguire una materia alternativa, poiché scompare

ISSN 2036-7821

modelli educativi[29] o all'incorporazione di contenuti di natura morale o filosofica che possono entrare in collisione con le convinzioni morali e religiose dei genitori, sia attraverso l'introduzione di nuove materie[30], sia attraverso la loro inclusione trasversale in tutte le materie impartite[31].

Va rilevato che l'articolo 27 della Costituzione, che disciplina la libertà di insegnamento in Spagna, presenta già nella sua estensione una certa ambiguità, probabilmente necessaria affinché potesse raccogliere il consenso dei costituenti. A nessuno sfugge che la redazione di questo articolo fu il frutto di concessioni tra rappresentanti di sensibilità diverse, e che nel processo di elaborazione alcuni deputati arrivarono persino ad alzarsi dal tavolo di discussione[32]. Tuttavia, è indubbio che uno dei pilastri su cui si fonda la configurazione della libertà di insegnamento sia la libertà di scelta dei genitori riguardo alla formazione religiosa e morale dei figli, come stabilisce l'articolo 27.3 CE[33].

È vero che il modello di scuole convenzionate (*conciertos educativos*) promosso dalla *Ley Orgánica* 1/1990, del 3 ottobre, di Ordinamento Generale del Sistema Educativo[34], è servito da base per le successive legislazioni approvate. Questo tipo di istituto si caratterizza solitamente per essere dotato di un proprio *ideario*, che deve essere pubblico[35], affinché i genitori possano verificare che esso coincida con le proprie convinzioni prima dell'iscrizione dei figli all'istituto. Pertanto, il diritto di fondare istituti scolastici, previsto dall'articolo 27.6 CE, «implica il diritto di garantire il

---

dall'articolo 18 della precedente norma educativa (LOMCE), che prevedeva la materia alternativa «Valores Sociales y Cívicos».

[29] In questo senso, la LOMLOE elimina la «domanda sociale» come criterio per la pianificazione scolastica, prevista dall'art. 109 della precedente legge sull'istruzione, e stabilisce che le amministrazioni educative «promuoveranno un incremento progressivo dei posti scolastici nella rete di istituti di titolarità pubblica». Inoltre, la versione riformata della D.A. venticinquesima introduce come novità l'impossibilità per gli istituti a educazione differenziata di accedere alle convenzioni educative.

[30] Un esempio è la materia di Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, introdotta dalla LOE, oppure la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos, introdotta dalla LOMLOE, sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria inferiore.

[31] Per citare l'ultima manifestazione, la vigente legge sull'istruzione stabilisce che verrà promossa in modo trasversale l'«educazione affettivo-sessuale», poiché essa compare tra i principi dell'istruzione (articolo 1); nell'organizzazione di tutti i corsi della Scuola Secondaria, dove sarà promossa «in modo trasversale» (articoli 24 e 25); nonché tra gli obiettivi del Bachillerato: «consolidare una maturità personale, affettivo-sessuale» (articolo 33). È altresì prevista la necessità che la comunità educativa abbia «conoscenza della storia della democrazia in Spagna», nella sua D.A. 41ª.

[32] Fu questo il caso dei deputati del Partido Socialista Obrero Español, come è stato più volte evidenziato. Un esempio è l'ex ministro Alfredo Pérez-Rubalcaba, che ne parlò a Valencia in un evento nell'ambito del 40º anniversario della Costituzione spagnola. Vid. https://www.religiondigital.org/espana/Canizares-Rubalcaba-Echo-ministro-Educacion_0_2055094493.html (ultima consultazione: 25/06/2025).

[33] L'articolo 27.3 CE stabilisce: «I pubblici poteri garantiscono il diritto spettante ai genitori affinché i loro figli ricevano la formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni».

[34] «BOE» n. 238, del 4 ottobre 1990, 28927-28942.

[35] L'articolo 105.2 LOE: «Il carattere proprio dell'istituto deve essere portato a conoscenza, da parte del titolare dell'istituto, dei diversi settori della comunità educativa, nonché di chiunque possa essere interessato ad accedervi».

rispetto del proprio carattere e di assumere in ultima istanza la responsabilità della gestione»[36]. Per questo motivo, la definizione di un proprio *ideario* dell'istituto rientra nella libertà di fondare istituzioni educative. Anzi, tale libertà è intimamente legata alla libertà di insegnamento dei genitori, garantita dall'articolo 27.3 CE.

In questo modo, il fatto che convivano diversi modelli educativi a disposizione di bambini e genitori — o, meglio, il fatto che questa diversità nell'offerta educativa riceva fondi pubblici — consente di rimuovere, o quantomeno ridurre, gli ostacoli affinché gli individui — i bambini e i genitori — possano godere pienamente del diritto fondamentale sancito dall'articolo 27.3 CE. Ciò non contraddice in alcun modo la neutralità che lo Stato deve mantenere; anzi, come si afferma, «la neutralità statale implica in ogni caso che questi modelli educativi diversi dalla scuola pubblica possano essere oggetto di tutela nell'ambito di una società plurale»[37]. Vi è chi arriva persino a sostenere che questa diversità dell'offerta educativa dovrebbe essere garantita anche alle scuole a educazione differenziata[38].

Ciononostante, la configurazione degli istituti convenzionati ha subito numerosi aggiustamenti legislativi e l'azione dei tribunali si è rivelata determinante nella configurazione di questo diritto. Il Tribunale Costituzionale, quale massimo garante dei diritti e delle libertà, ha risolto più di una controversia relativa alle riforme legislative promosse dai diversi governi nazionali. Le sentenze più recenti del Tribunale Costituzionale relative alle ultime riforme educative sono state la STC 31/2018, del 10 aprile 2018[39], la STC 34/2023, del 18 aprile 2023[40], e la STC 49/2023, del 10 maggio 2023[41]. In esse sono state risolte questioni impugnate da un gruppo di minimo cinquanta deputati mediante ricorso di incostituzionalità[42]. Le tre sentenze si pronunciano rispetto alle ultime due riforme legislative approvate in Spagna, la *Ley Orgánica* 8/2013, del 9 dicembre, per il miglioramento della qualità educativa (LOMCE)[43], e la *Ley Orgánica* 3/2020, del 29 dicembre, che modifica la *Ley Orgánica* 2/2006, del 3 maggio, sull'Istruzione (LOMLOE)[44].

3.3 L'educazione differenziata o segregata come manifestazione di queste riforme.

Al fine di mostrare in che modo si vada delineando l'articolazione della libertà

[36] STC 77/1985, del 27 giugno, FJ 20º.

[37] S. Meseguer Velasco, «Neutralidad religiosa y enseñanza privada en España», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 29, 2013, p. 146.

[38] M. Calvo Charro, «Los colegios diferenciados por sexo en Estados Unidos: constitucionalidad y actualidad de una tendencia imparable», *Revista de Derecho Político*, n. 86, 2013, 159-194.

[39] Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014. «BOE» n. 124, del 22 maggio 2018, 53548-53638.

[40] Recurso de inconstitucionalidad 1760-2021. «BOE» n. 121, del 22 maggio 2023, 70644-70711.

[41] Recurso de inconstitucionalidad 1828-2021. «BOE» n. 139, del 12 giugno 2023, 83865-83889.

[42] Ciò in virtù dell'articolo 162.1 della Costituzione spagnola, che stabilisce: «Sono legittimati: a) A proporre il ricorso di incostituzionalità, il Presidente del Governo, il Defensor del Pueblo, 50 deputati, 50 senatori, gli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome e, se del caso, le rispettive Assemblee».

[43] «BOE» n. 295, del 10 dicembre 2013, 97858-97921.

[44] «BOE» n. 340, del 30 dicembre 2020, 122868-122953.

educativa in Spagna, possiamo guardare l'evoluzione dell'educazione differenziata[45]. La LOMLOE riformava l'articolo 84.3 della legge sull'istruzione stabilendo che la scelta dell'educazione differenziata non potesse comportare un trattamento meno favorevole al momento della stipula di convenzioni con le Amministrazioni educative[46]. Con l'approvazione della nuova riforma della LOMLOE, invece, l'articolato è ben diverso. La nuova formulazione della disposizione addizionale venticinquesima limita il finanziamento pubblico — e, dunque, la possibilità di stipulare convenzioni educative — ai soli istituti a educazione mista[47]. Il Tribunale Costituzionale, nel decidere i menzionati ricorsi di incostituzionalità, ha dovuto prendere posizione, tra le altre questioni, sul trattamento giuridico riservato a questo tipo di istituti[48].

Nel primo dei ricorsi (contro la LOMCE), i ricorrenti sostenevano che la norma era incostituzionale in quanto incorreva in una discriminazione vietata dall'articolo 14 CE, in relazione all'articolo 27 CE. In altre parole, la differenza di trattamento non risultava sufficientemente giustificata. Inoltre, si richiamava il contenuto dei trattati e accordi internazionali ratificati dalla Spagna, poiché l'interpretazione dei diritti previsti dall'articolo 27 conformemente a tali trattati sottoscritti e ratificati è, come noto, imprescindibile, in virtù di quanto disposto dall'articolo 10.2 CE. D'altro canto,

[45] Per un'analisi critica della costituzionalità dell'educazione differenziata per sesso e del suo finanziamento pubblico nell'ordinamento spagnolo, con particolare attenzione all'evoluzione legislativa e alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale e del Tribunale Supremo, si veda M.M. Navas Sánchez, «La educación diferenciada por razón de sexo ante el derecho constitucional. Un debate con múltiples voces: legislación, doctrina y jurisprudencia», *IgualdadES*, n. 4, 2021, 239-253. Sul progressivo mutamento della giurisprudenza costituzionale in materia, e in particolare sul contrasto tra la STC 31/2018 e le successive STC 34/2023 e STC 49/2023, cfr. altresì M.Á., García Sánchez, «De nuevo con la educación diferenciada», *Anales de Derecho*, n. 41, 2024, 101-124; O. Celador Angón, «El modelo de educación diferenciada en la reciente doctrina constitucional», *Derechos y Libertades*, n. 42, Época II, enero 2020, 27-60. M. Eiros Bachiller, «La educación diferenciada en España tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 34/2023 de 18 de abril», in García García, S. - Hernández López, A. (dirs.), *Derecho en evolución: perspectivas de una nueva generación de juristas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, 57-70; F. Simón Yarza, «Los conciertos en la LOMLOE. Ruptura de un consenso constitucional», *Revista General de Derecho Constitucional*, n. 35, 2021.

[46] Il menzionato precetto era così formulato: «In nessun caso vi sarà discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale. Non costituisce discriminazione l'ammissione di alunni e alunne o l'organizzazione dell'insegnamento differenziato per sesso, purché l'insegnamento impartito si svolga conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 della Convenzione relativa alla lotta contro le discriminazioni nel campo dell'insegnamento, approvata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 14 dicembre 1960. In nessun caso la scelta dell'educazione differenziata per sesso potrà comportare, per le famiglie, gli alunni e le alunne e gli istituti corrispondenti, un trattamento meno favorevole, né uno svantaggio, al momento di stipulare convenzioni con le Amministrazioni educative o sotto qualsiasi altro aspetto. A tal fine, gli istituti dovranno esporre nel proprio progetto educativo le ragioni educative della scelta di tale sistema, nonché le misure accademiche adottate per favorire l'uguaglianza».

[47] «Al fine di favorire l'uguaglianza di diritti e opportunità e promuovere l'uguaglianza effettiva tra uomini e donne, gli istituti sostenuti parzialmente o totalmente con fondi pubblici svilupperanno il principio di coeducazione in tutte le fasi educative, conformemente a quanto disposto dalla Ley Orgánica 3/2007, del 22 marzo, per l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini, e non separeranno gli alunni in base al genere».

[48] Per un commento più approfondito di queste pronunce si veda M. Vivancos Comes, «Neutralidad religiosa y enseñanza privada en España», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 40, 2024, 415-444.

si argomentava anche che l'esistenza di un *ideario* educativo dovesse essere posta in relazione con i limiti costituiti dai principi superiori dell'ordinamento giuridico — in questo caso, l'uguaglianza — e dal contenuto dell'articolo 27.2 CE: «L'educazione avrà per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e delle libertà fondamentali»[49].

Il Tribunale Costituzionale ha respinto il ricorso di incostituzionalità e, dunque, ha avallato la norma nei termini previsti. Il Plenum ha ritenuto che l'educazione differenziata costituisse «un sistema meramente strumentale e di carattere pedagogico, fondato sull'idea di ottimizzare le potenzialità proprie di ciascuno dei due sessi» (FJ 4º). Ciò comporterebbe l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 27.3 CE, ossia impedirebbe che l'educazione differenziata rientrasse nel diritto dei genitori affinché i figli ricevano la formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni. Così ha argomentato lo stesso Tribunale, che nello stesso *fundamento jurídico* afferma che la tutela di tale precetto si applicherebbe «qualora si trattasse di una determinata concezione della vita o visione del mondo con un contenuto filosofico, morale o ideologico». Tuttavia, «la separazione tra alunni e alunne nell'ammissione e nell'organizzazione dell'insegnamento risponde a un modello concreto per il miglior conseguimento degli obiettivi perseguiti comuni a qualsiasi tipo di insegnamento». Il Tribunale ritiene che la differenza di trattamento sia sufficientemente giustificata, poiché il legislatore ordinario l'ha stabilita come obbligo applicabile a questi istituti educativi[50] e, pertanto, non ci si trova di fronte a nessuna ipotesi riconducibile all'articolo 14 CE. Inoltre, si appoggia a quanto disposto dai trattati internazionali invocati dai ricorrenti per affermare che nessuno di essi viene violato[51]. Per questo motivo, conclude che «il modello pedagogico dell'educazione differenziata non è discriminatorio *per se*» (FJ 4º). E aggiunge: «non esiste alcun elemento che conduca ad attribuire all'educazione differenziata un'incapacità strutturale di conseguire gli obiettivi educativi fissati costituzionalmente» (FJ 4º). Per tutto ciò, il Tribunale conclude:

«gli istituti a educazione differenziata potranno accedere al sistema di finanziamento pubblico in condizioni di parità con il resto degli istituti educativi; tale accesso sarà condizionato dal rispetto dei criteri o requisiti stabiliti dalla legislazione ordinaria, ma senza che il carattere

[49] Questo precetto, secondo la dottrina dello stesso Tribunale, non opera come mero limite esterno, ma impone che «l'insegnamento debba servire a determinati valori che non svolgono una funzione meramente limitativa, bensì di ispirazione positiva». Cfr. STC 5/1981, del 13 febbraio, FJ 7º.

[50] A tal fine si richiama l'articolo 83.4 della norma, che obbliga questo tipo di istituti a «esporre nel proprio progetto educativo le ragioni educative della scelta di tale sistema, nonché le misure accademiche adottate per favorire l'uguaglianza».

[51] Ad esempio, si argomenta che la stessa Convenzione relativa alla lotta contro le discriminazioni nel campo dell'insegnamento del 1960 stabilisce, al suo articolo 2, che «l'insegnamento separato di bambini e bambine non costituisce discriminazione in base al sesso... purché tali sistemi e istituti offrano condizioni equivalenti di accesso all'insegnamento, dispongano di personale docente egualmente qualificato, nonché di locali scolastici e attrezzature di pari qualità che permettano di seguire gli stessi programmi di studio o programmi equivalenti».

dell'istituto come istituto a educazione differenziata possa costituire un ostacolo a tale accesso».

Riguardo al secondo dei ricorsi (in questo caso, contro la LOMLOE), i ricorrenti fondano l'incostituzionalità della norma sul divieto di convenzionare l'educazione differenziata per sesso. Il Tribunale respinge tale pretesa e afferma che dalla Costituzione deriva «un modello educativo pluralista», ma non che «tutti i modelli educativi debbano ricevere aiuti», né «un diritto soggettivo alla prestazione pubblica». D'altra parte, il Tribunale esamina se il divieto di finanziare pubblicamente l'educazione differenziata sia «contrario all'uguaglianza o ad alcuno dei diritti educativi sanciti dall'articolo 27», e conclude di no: «la differenza di trattamento stabilita dal primo comma della disposizione addizionale 25 della *Ley Orgánica de Educación* tra gli istituti educativi che separano gli alunni per genere, ai fini del finanziamento totale o parziale con fondi pubblici, risponde a una concezione ideologica del sistema educativo che non solo non può essere qualificata come arbitraria, ma che, anzi, è ispirata a valori costituzionali».

Pertanto, il Tribunale delle Garanzie ritiene che l'educazione differenziata sia un'opzione educativa possibile. Inoltre, il legislatore ordinario può scegliere di stabilire, nella norma educativa, che tali istituti possano accedere alle convenzioni. Tuttavia, egli — afferma il Tribunale — può limitare le convenzioni educative alla coeducazione o educazione mista. Ciò, secondo il Tribunale, rientrerebbe perfettamente nel quadro costituzionale, poiché la coesistenza di diversi modelli non implica che tutti debbano ricevere aiuti pubblici e, al contempo, la misura adottata dal legislatore di vietare il finanziamento pubblico non solo non potrebbe essere qualificata come arbitraria, ma sarebbe anzi «ispirata a valori costituzionali».

Per tutto ciò, riteniamo che alcuni di questi cambiamenti legislativi, che si verificano con relativa frequenza ad ogni cambio di Governo, comportino anche una sorta di intervento, in un senso o nell'altro, sul terreno educativo e, tra l'altro, sul diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione per i propri figli. Questo delinea anche il modo in cui viene inteso il superiore interesse del minore, poiché il legislatore ordinario condiziona in misura maggiore o minore l'accesso a questo tipo di educazione. Ciò deve servire da esempio per altre questioni relative al ruolo che la scuola convenzionata deve svolgere nel sistema educativo spagnolo o alla configurazione della materia di religione, tra le altre.

4. Conflitti nella responsabilità genitoriale in materia di educazione differenziata o segregata.

Chiarita la configurazione costituzionale dell'educazione differenziata quale opzione pedagogica legittima al pari della coeducazione, occorre ora esaminare le implicazioni che tale configurazione produce quando la scelta tra i due modelli diventa oggetto di disaccordo tra i genitori nell'esercizio della responsabilità

genitoriale. A tal fine, è necessario preliminarmente ricostruire il quadro giuridico relativo alla titolarità del minore e ai diritti dei genitori in questa materia, per poi applicare tali criteri, unitamente alla giurisprudenza costituzionale sinora elaborata in tema di conflitti genitoriali sull'educazione, alla specifica ipotesi del disaccordo tra genitori circa la scelta tra un istituto a educazione mista e uno a educazione differenziata.

4.1 Il minore come titolare del diritto di libertà religiosa e la responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento del minore quale soggetto titolare di diritti e, dunque, non più mero oggetto della proprietà statale o paterna, ha rappresentato un progresso significativo nella sua tutela giuridica. Tale traguardo non fu facile da raggiungere, poiché richiese la formazione di un consenso nella Comunità Internazionale[52].

Addentrandoci nell'ordinamento giuridico spagnolo, occorre menzionare in primo luogo l'articolo 16 della Costituzione spagnola, che garantisce il diritto di libertà religiosa a «individui e comunità». Sarà la *Ley Orgánica* 5/1980 di Libertà Religiosa a confermare tale criterio, riconoscendo tale diritto a «ogni persona» nel suo articolo 2.1.

Inoltre, come stabilito dall'articolo 10.2 della nostra Costituzione, i diritti fondamentali si interpretano conformemente ai trattati internazionali ratificati dalla Spagna. Per cui, in questo caso, è opportuno richiamare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, che al suo articolo 14.1 obbliga gli Stati al rispetto del «diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione», fatti salvi «i diritti e i doveri dei genitori e, se del caso, dei rappresentanti legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del suo diritto in maniera conforme allo sviluppo delle sue capacità».

Nell'ordinamento giuridico spagnolo è essenziale considerare la *Ley Orgánica* 1/1996, del 15 gennaio, di Tutela Giuridica del Minore[53], che al suo articolo 3 stabilisce che i minori godranno dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dai Trattati Internazionali di cui la Spagna è parte, in particolare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo appena menzionata.

Tuttavia, il legislatore ordinario — forse per la rilevanza che la questione religiosa riveste nello sviluppo della personalità e nell'esercizio di altri diritti — esplicita il diritto alla libertà religiosa. E, a tal fine, decide di dedicare integralmente un articolo — il sesto — a questa libertà. I primi due commi sviluppano il contenuto previsto dall'articolo 16.1 CE, destinandolo specificamente a questa categoria di soggetti. Il primo enuncia che il minore ha diritto alla libertà di ideologia, coscienza e religione. La terminologia impiegata, pur non coincidendo esattamente con quella della

[52] Questa evoluzione può essere ben apprezzata in S. Angeletti, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, Il Mulino, Bologna, 2022.

[53] «BOE» n. 15, del 17/01/1996.

Costituzione — che parla di libertà religiosa, ideologica e di culto — è in realtà più fedele a quella impiegata nei testi internazionali, che tutelano la libertà di pensiero, di coscienza e di religione[54]. Il secondo comma, invece, ricorda che tale diritto conosce dei limiti, sebbene essi si riducano unicamente a quelli prescritti dalla legge, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali altrui.
Senza dubbio, la questione che solleva più interrogativi è quella relativa all'esercizio del diritto, poiché, come si vede, la titolarità genera meno dubbi. Per rispondere a ciò occorre far riferimento al terzo e ultimo comma dell'articolo sesto, che stabilisce che «i genitori o i tutori hanno il diritto e il dovere di cooperare affinché il minore eserciti tale libertà in modo da contribuire al suo sviluppo integrale».
Da questo comma possiamo trarre due considerazioni fondamentali. In primo luogo, si tratta al contempo di una facoltà e di un obbligo. In altre parole, i genitori non hanno altra scelta: devono cooperare con il minore. La seconda considerazione è che l'obiettivo è che tale cooperazione contribuisca al suo sviluppo integrale. Naturalmente, qui le questioni si complicano. Quale capacità di agire deve avere il minore in un ambito tanto intimo come quello delle credenze? Ci troviamo di fronte al dilemma di come debba agire lo Stato. Esso non può ignorare la necessità di proteggere il minore, poiché è la parte vulnerabile che non può difendersi da sola. Ma non può nemmeno eccedere nell'intervenire nei rapporti tra genitori e figli, poiché altrimenti assumerebbe un ruolo che non gli compete.
Una delle soluzioni offerte dall'ordinamento giuridico spagnolo si trova nell'articolo 154 del Codice Civile spagnolo, che disciplina l'istituto della responsabilità genitoriale (*patria potestad*), intesa come l'insieme dei diritti e dei doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli. Ebbene, questo stesso precetto stabilisce che tale responsabilità genitoriale «si eserciterà sempre nell'interesse dei figli e delle figlie, conformemente alla loro personalità, e nel rispetto dei loro diritti, della loro integrità fisica e mentale».
Pertanto, si parla dell'interesse dei figli e delle figlie e del modo in cui esso va perseguito — conformemente alla loro personalità e nel rispetto dei loro diritti e della loro integrità fisica e mentale —, il che offre già alcune linee guida per l'esercizio pratico di tali diritti e doveri genitoriali. Tra l'elenco di diritti, doveri e facoltà contenuti in tale precetto vi è quello di «educarli e assicurare loro una formazione integrale».

4.2 I diritti dei genitori nell'educazione dei figli.

Va ricordato che i genitori restano titolari di un diritto fondamentale, sancito in particolare dagli articoli 16 e 27 della Costituzione. E ciò conviene ricordarlo poiché,

[54] Si veda l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oppure l'articolo 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

oltre alla tutela specifica offerta dall'articolo 27 in materia di libertà educativa, già analizzata, anche la *Ley Orgánica* 7/1980, del 5 luglio, di Libertà Religiosa[55], che sviluppa il contenuto di tale diritto, offre chiarimenti in merito. In particolare, alla lettera c) del suo articolo 2.1, stabilisce che la libertà religiosa comprende anche il diritto di scegliere per i minori non emancipati, «dentro e fuori dall'ambito scolastico, l'educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni».

Per questo motivo, non vi è dubbio che la libertà religiosa non riguardi soltanto il minore, ma che anche i genitori esercitino diritti fondamentali nello scegliere l'educazione dei propri figli, sia dentro sia fuori dall'ambito scolastico. Tuttavia, tale scelta deve essere esercitata in cooperazione con il minore, e nell'esercitarla si deve agire sempre nell'interesse dei figli o delle figlie. Il superiore interesse del minore, pertanto, dovrà sempre essere prioritario in qualsiasi questione relativa a questa materia. I genitori devono promuovere l'autonomia e lo sviluppo della personalità del minore. Logicamente, occorre tenere conto della maturità del minore, poiché con la sua evoluzione si modula il diritto dei genitori. La questione — tutt'altro che semplice — consiste nel determinare a partire da quale momento il minore possieda una maturità sufficiente, potendosi stabilire un'età a partire dalla quale tale diritto può essere esercitato oppure verificarla caso per caso[56].

Ciò che in uno scenario ideale si caratterizza per un clima favorevole affinché i genitori e il minore mantengano un rapporto che consenta loro di procedere di pari passo nell'educazione — anche religiosa — può, al contrario, costituire una causa di disaccordo tra loro quando le posizioni dei genitori — nell'ipotesi in cui essi stessi coincidano — vengano percepite come antagoniste o incompatibili con quelle sostenute dal minore.

I minori sono pienamente titolari di tale diritto fondamentale. E ciò a cui assisteremo sarà una capacità progressiva di esercitare i propri diritti. Man mano che acquisisce un maggior grado di maturità o sviluppo evolutivo (capacità naturale), il minore sarà in grado di prendere decisioni che riguardano la propria formazione. In altre parole, quanto maggiore è la capacità di comprensione e di giudizio necessaria per capire la portata e le conseguenze dell'atto, tanto maggiore sarà l'autonomia del minore.

Di conseguenza, l'esercizio della responsabilità genitoriale risulterà limitato. Pertanto, qualora il minore possieda una maturità sufficiente per comprendere ed esprimere le proprie convinzioni, non si parlerà di conflitto di diritti tra il minore e i genitori, bensì di un eccesso nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'esercizio di questa responsabilità— con la corrispondente funzione dei genitori di cooperare e guidare il minore nell'esercizio della sua libertà — essi non potranno imporre le proprie convinzioni ai figli, poiché questi hanno già sviluppato le proprie

[55] «BOE» n. 177, del 24/07/1980.

[56] M. J. Redondo Andrés, «La libertad religiosa del menor», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 20, 2004, 138.

credenze.
Ciò non impedisce che i genitori siano legittimati ad agire a tutela dell'interesse dei figli — anche quando ciò comporti contravvenire alle loro decisioni — quando vi sia un impatto sul loro benessere fisico, emotivo, morale o educativo, purché tale intervento sia giustificato in base al principio del superiore interesse del minore. Ci troviamo qui di fronte a una bilancia che deve cercare di raggiungere un punto di equilibrio tra un paternalismo eccessivo — che annulla l'autonomia progressiva del minore con il pretesto della protezione — e una falsa concezione della libertà — che confonde la capacità naturale con un'emancipazione assoluta, ignorando i rischi che possono derivare da contesti coercitivi o settari. È facile immaginare il rischio delle sette distruttive, incluso il problema della radicalizzazione. In questi casi, occorre valutare se sia in pericolo — reale, non potenziale — la dignità, la libertà, la salute o lo sviluppo integrale del minore.
È vero che non esiste una giurisprudenza consolidata che consenta di trarre le linee guida di base per risolvere questo tipo di conflitti. Le controversie che giungono ai tribunali si concentrano solitamente sui conflitti tra genitori, e non tra genitori e figlio. Ciò, tuttavia, non impedisce di prendere coscienza della rilevanza di interpretare correttamente il ruolo dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che in nessun caso può essere ammesso è che uno dei genitori invochi la libertà religiosa per compiere atti contrari ai diritti del minore. Ferma restando la considerazione che le credenze dei genitori non possono servire, *per se*, da causa per la privazione o l'attribuzione dell'affidamento o per la soppressione del regime di visita, tuttavia, qualora tali credenze possano incidere in qualche modo sul minore, il giudice dovrà tenerne conto per determinarne la portata rispetto al superiore interesse del minore. A tal fine, verrà applicato un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito e le misure richieste.

4.3 La risoluzione dei conflitti tra genitori.

Dopo aver esaminato la rilevanza che l'educazione riveste per lo Stato e il ruolo svolto dai genitori nel garantire ai figli una formazione integrale, è il momento di approfondire cosa accade quando coloro che sono chiamati a scegliere l'educazione religiosa e morale del minore non riescono a raggiungere un accordo. In altre parole, come si risolve la controversia tra genitori riguardo all'educazione dei figli, specialmente in contesti di separazione o divorzio.
L'ipotesi in esame è quella in cui entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale congiunta, per cui le decisioni relative all'educazione debbano essere adottate di comune accordo. Alcune delle decisioni che sono solitamente oggetto di disaccordo tra i genitori sono:
a) La scelta tra un istituto pubblico, convenzionato o privato.

b) La preferenza per un istituto con *ideario* religioso o laico.
c) L'iscrizione o meno alla materia di religione.
d) La partecipazione ad attività extracurricolari di contenuto morale o ideologico.
In assenza di accordo, il conflitto può essere portato in giudizio, qualora uno dei genitori decida di rivolgersi al *Juzgado de Primera Instancia* per richiedere l'intervento di un giudice al fine di risolvere la controversia.
Va ricordato che esiste una chiara distinzione tra gli atti di ordinaria amministrazione della responsabilità genitoriale e quelli di straordinaria amministrazione. Ed è facile immaginare che questi ultimi richiedano il consenso di entrambi i genitori. Diverso è il caso di altri atti di minore rilevanza, come la partecipazione a una gita scolastica o la decisione che il figlio resti a mensa a mezzogiorno. Le decisioni sopra elencate, invece, rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione, per la rilevanza e gli effetti che producono sullo sviluppo integrale del minore.
Nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori, e uno di essi o entrambi decidano di rivolgersi al giudice, quest'ultimo non si sostituirà a loro. In altre parole, il giudice non deciderà al posto loro l'opzione educativa, ma attribuirà tale facoltà decisionale a uno dei due. In questo modo, sarà quel genitore ad essere legittimato a effettuare la scelta. Come dovrà decidere il giudice? Sulla base del superiore interesse del minore, ossia di ciò che risulta più vantaggioso per quella persona, tenendo conto di tutte le particolarità del caso[57].
Una delle conseguenze del fatto che questi conflitti debbano essere affrontati *ad casum* è che non esiste un criterio uniforme nella giurisprudenza, il che può generare una certa incertezza giuridica. Tuttavia, il criterio che sembra presente nella risoluzione di queste controversie è quello della continuità nell'educazione ricevuta. Tale criterio consiste, più che nel tenere conto delle credenze professate dai genitori al momento della controversia, nel prendere in considerazione le convinzioni che fino a quel momento i genitori avevano scelto per il minore. In questo modo, si cerca di mantenere la stabilità del minore ed evitargli turbamenti dovuti a bruschi cambiamenti di orientamento religioso.
Una delle cause che talvolta origina disaccordi tra genitori è la scelta dell'istituto. Quando si tratta di optare per un istituto educativo piuttosto che per un altro, gli argomenti possono essere numerosi e vari: la vicinanza al luogo di residenza dei genitori — che può coincidere anche con la residenza del minore, in caso di affidamento condiviso —; il carattere pubblico, privato o privato convenzionato; l'*ideario* dell'istituto — specialmente se si tratta di un *ideario* religioso —; il ruolo

[57] Come afferma B. Rodrigo Lara, «Il superiore interesse del minore si riferisce a un individuo concreto e, inoltre, le misure adottate a tale riguardo saranno modulabili e adattabili a nuove circostanze che possano sopravvenire». Cfr. B. Rodrigo Lara, «El menor de edad y su derecho de libertad religiosa como agentes determinantes del interés superior del niño», *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 35, 2019, 376.

attribuito alla tecnologia in aula; la formazione linguistica e persino l'educazione bilingue o multilingue; il costo economico; l'uso dell'uniforme; le attività extrascolastiche; e molte altre ancora.

L'educazione impartita in un istituto piuttosto che in un altro talvolta influenza — quando non determina — lo sviluppo del bambino in diverse sue sfaccettature. E può inoltre comportare oneri che i genitori non riescono a sostenere, sia sotto forma di difficoltà nell'adempiere ai propri doveri genitoriali di accompagnamento e ritiro del figlio, sia quanto alle spese economiche derivanti dall'iscrizione e ad altre spese dirette e indirette. Per questo motivo, si tratta di una decisione importante, tanto per ciò che condiziona i genitori quanto per il figlio stesso.

Una delle questioni da risolvere qui è: quale ruolo vogliamo che la religione svolga nell'educazione scolastica del figlio? E questa è, naturalmente, una decisione che spetta ai genitori, sempre in conformità a quanto già spiegato riguardo alla capacità naturale del minore. E cosa accade se i genitori non riescono a raggiungere un accordo? Sappiamo che sarà il giudice a concedere tale facoltà di scelta a uno dei due genitori. Allora, la questione che rimane è: come deve prendere la decisione? Ebbene, come nel resto dei casi già esposti in queste pagine, sulla base del superiore interesse del minore, ossia ciò che più conviene a quella persona in particolare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

Proprio per questo, occorrerà considerare — tra gli altri fattori — l'età del minore. Ciò costituirà un indicatore — sebbene non necessario — per sapere se il minore debba essere ascoltato o meno. Andrà poi valutato il principio di continuità, nei termini esposti *supra*. La questione risulta più semplice quando del minore si conosce un percorso di studi pregresso, per aver già frequentato in precedenza una fase educativa. Le difficoltà aumentano man mano che si conosce meno l'educazione ricevuta fino a quel momento dal minore. Ciò accade, in particolare, quando si tratta della decisione di iscrivere per la prima volta il bambino a scuola. Ciò comporta che il giudice non possa sapere quale istituto educativo il minore stesse frequentando fino a quel momento. Pertanto, risulta meno agevole il compito di determinare quale sia la scelta più in linea con l'educazione precedentemente ricevuta.

Ciononostante, esistono alcuni indicatori che possono contribuire a conoscere l'educazione del minore. Sarebbe utile approfondire se i genitori abbiano praticato la fede insieme al bambino. Un indicatore potrebbe essere anche il fatto che — nel caso della religione cattolica — il minore sia stato battezzato. Pertanto, sebbene sia vero che non riveste la stessa semplicità l'ipotesi di un minore che sta già frequentando gli studi secondari rispetto a quella di un minore che non è ancora stato iscritto ad alcun istituto scolastico, il giudice deve trovare i mezzi per adottare la decisione migliore per quel bambino.

Successivamente al provvedimento (*Auto*) del *Juzgado de Primera Instancia*, i genitori possono ricorrere all'*Audiencia Provincial*. E, naturalmente, possono sempre rivolgersi

al Tribunale Costituzionale con un ricorso di *amparo*. Di recente, infatti, si sono registrate due importanti sentenze in questa materia. Da un lato, la Sentencia 119/2025, del 26 maggio 2025, sebbene essa riguardi più propriamente l'educazione al di fuori dell'ambito scolastico — o il proselitismo — esercitata da uno dei genitori sul minore. Dall'altro lato, la Sentencia 26/2024, del 14 febbraio 2024, che affronta precisamente la scelta dell'istituto scolastico[58]. In quest'ultimo caso, si tratta di un disaccordo in cui entrambi i genitori adducono ragioni che li portano a considerare la propria opzione come la migliore. La madre voleva iscrivere la figlia in un istituto pubblico e laico. Il padre, invece, in un istituto privato convenzionato con *ideario* cattolico. Sia il *Juzgado* sia l'*Audiencia* concordano sul fatto che la soluzione più vantaggiosa per la figlia fosse l'istituto convenzionato. E ciò perché ritengono che tale istituto riunisca una serie di vantaggi che lo rendevano la scelta migliore. In questo senso, si apprezza in particolare il fatto che l'istituto copra tutti i cicli formativi, eroghi l'insegnamento di una seconda lingua straniera dopo il completamento della scuola primaria, diverse lezioni in inglese e attività come il nuoto; si valutano inoltre la vicinanza all'abitazione paterna e il sostegno familiare di cui questa dispone, l'offerta di strutture e di attività extrascolastiche e un costo economico ritenuto moderato.

Il Tribunale Costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* proposto dalla madre per violazione del suo diritto affinché la figlia ricevesse la formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27.3 CE). E ciò nonostante il giudice avesse anche stabilito che, pur iscrivendola in quell'istituto con *ideario* religioso, la bambina non partecipasse alla materia di religione. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che sia il *Juzgado de Primera Instancia* sia l'*Audiencia Provincial* non avessero effettuato una corretta ponderazione degli interessi in gioco, non avendo attribuito sufficiente rilievo alla libertà religiosa della madre. Per questo motivo, dopo aver svolto il giudizio di bilanciamento, è giunto alla conclusione che tali pronunce non avessero correttamente individuato l'oggetto del contendere.

Va segnalato che questa sentenza è corredata da un voto particolare concorrente, formulato da un singolo magistrato, e da un voto particolare dissenziente, formulato da diversi membri del collegio giudicante, la cui lettura risulta di grande interesse, poiché mette in luce alcune questioni rilevanti, sia di forma sia di sostanza, argomentando perché il ricorso di *amparo* avrebbe dovuto essere respinto, come la soluzione adottata non sia coerente con le premesse su cui si fonda, e come la giurisprudenza della Corte EDU richiamata non sia coerente con le circostanze del caso in questione.

Occorrerà osservare quale impatto avranno queste sentenze sulla giurisprudenza

[58] A questo proposito è molto consigliabile la lettura di B. Rodrigo Lara, «Discrepancia de los padres sobre la educación religiosa de los hijos: marco jurídico y jurisprudencia constitucional (STC 26/2024, de 14 de febrero de 2024)», *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, n. 28, 2024.

costituzionale spagnola, alla luce dell'interpretazione che il Tribunale offre dell'aconfessionalità dello Stato e delle conseguenze che ne deriverebbero nei conflitti tra genitori riguardo alle decisioni che riguardano l'educazione del minore.

4.4 L'applicazione di questi criteri alla scelta tra educazione mista ed educazione differenziata.

Se applichiamo quanto sin qui esposto all'ipotesi — non ancora affrontata dalla giurisprudenza spagnola — di un disaccordo tra genitori circa la scelta tra un istituto a educazione mista e uno a educazione differenziata o segregata per sesso, occorre partire da una premessa fondamentale: dopo la STC 31/2018 e la successiva conferma nelle STC 34/2023 e STC 49/2023, l'educazione differenziata costituisce, al pari della coeducazione, un'opzione pedagogica pienamente legittima e costituzionalmente ammissibile, priva di qualsiasi carattere discriminatorio *per se*. Ne consegue che, diversamente da quanto può accadere quando il disaccordo riguardi l'appartenenza religiosa o l'*ideario* confessionale di un istituto — ambiti nei quali entra in gioco direttamente la libertà religiosa di uno dei genitori, come chiarito dalla STC 26/2024 — la scelta tra educazione mista e educazione differenziata si colloca, in linea di principio, su un piano di parità pedagogica: nessuno dei due modelli gode di una presunzione di preferibilità costituzionale, né il giudice potrà fondare la propria decisione sulla mera preferenza personale per l'uno o per l'altro modello.

Il giudice chiamato a dirimere il disaccordo dovrà dunque applicare il medesimo criterio guida illustrato in precedenza: il superiore interesse del minore, valutato caso per caso, e non un giudizio astratto sulla presunta superiorità pedagogica di un modello rispetto all'altro — giudizio che, del resto, lo stesso Tribunale Costituzionale ha escluso di poter formulare, lasciando la questione al margine di apprezzamento del legislatore e, correlativamente, alla libertà di scelta pedagogica dei titolari degli istituti e dei genitori. A tal fine, risulteranno rilevanti gli stessi indicatori individuati *supra* a proposito del criterio di continuità: l'eventuale percorso educativo già intrapreso dal minore in un istituto dell'uno o dell'altro modello; l'età e il grado di maturità del minore, specialmente man mano che ci si avvicini alla pubertà e all'adolescenza — fasi nelle quali gli argomenti relativi allo sviluppo psico-affettivo differenziato tra i sessi, invocati dai sostenitori dell'educazione differenziata, assumono maggiore rilievo pratico[59] —; la vicinanza dell'istituto al domicilio del genitore affidatario; l'offerta educativa e le attività extrascolastiche disponibili in ciascun istituto; nonché, ove disponibile, il parere del minore stesso, se dotato di sufficiente capacità naturale di discernimento.

[59] In tal senso, si veda M. Calvo Charro, «Los colegios diferenciados por sexo en Estados Unidos: constitucionalidad y actualidad de una tendencia imparable», cit., che raccoglie ampiamente gli argomenti relativi alle differenze di maturazione psicobiologica tra i sessi invocati a sostegno dell'educazione differenziata; per una posizione critica su tali argomenti, cfr. i voti particolari dei magistrati Valdés Dal-Ré e Balaguer Callejón alla STC 31/2018, citati supra.

ISSN 2036-7821

Va peraltro rilevato un elemento ulteriore, proprio di questo tipo di conflitto e privo di un vero equivalente nelle controversie relative alla materia di religione: mentre la scelta tra un istituto con o senza *ideario* religioso riguarda, in linea di principio, un'unica decisione di fondo che non pregiudica necessariamente il proseguimento degli studi in un istituto di segno opposto, il passaggio da un modello di educazione differenziata a uno di educazione mista — o viceversa — nel corso della scolarizzazione può presentare maggiori complessità pratiche, dato il diverso assetto organizzativo dei due modelli. Tale circostanza dovrà essere debitamente ponderata dal giudice, poiché un cambiamento di modello a metà di un ciclo educativo potrebbe incidere negativamente sulla stabilità del minore, elemento che — come si è visto — il criterio di continuità mira precisamente a salvaguardare.
Infine, non può escludersi che, sebbene l'educazione differenziata non sia di per sé discriminatoria, uno dei genitori invochi, a sostegno della propria posizione, argomenti relativi alla parità di genere o alla necessità di un'educazione in un contesto di convivenza tra i sessi. In tale ipotesi, spetterà al giudice valutare se tali argomenti — pur legittimi sul piano del dibattito pedagogico e sociale generale — risultino concretamente rilevanti per l'interesse del minore nel caso specifico, evitando di trasformare la controversia familiare in una sede impropria per la discussione, in astratto, sulla bontà relativa dei due modelli educativi: questione che, come si è visto, il Tribunale Costituzionale ha ritenuto rientrare nel margine di apprezzamento del legislatore e non in quello del giudice ordinario.

5. Alcune considerazioni finali.

In queste pagine si è cercato di ricostruire l'articolazione della libertà educativa in Spagna, assumendo quale esempio paradigmatico la vicenda dell'educazione differenziata o segregata per sesso, al fine di verificare in che modo il superiore interesse del minore debba orientare tanto le scelte del legislatore quanto quelle dei genitori e, in ultima istanza, dei giudici chiamati a dirimerne i conflitti.
Un primo dato emerge con chiarezza dall'analisi svolta: la cronica instabilità del sistema educativo spagnolo, testimoniata dalle otto leggi organiche succedutesi dal 1980 a oggi, ha inciso ripetutamente proprio sui profili — la configurazione della materia di religione, il regime di finanziamento della scuola convenzionata, il trattamento dell'educazione differenziata — in cui il diritto dei genitori di scegliere la formazione religiosa e morale dei figli, sancito dall'articolo 27.3 CE, entra più direttamente in gioco. Il caso dell'educazione differenziata ne costituisce un esempio emblematico: da opzione pedagogica tutelata contro trattamenti sfavorevoli nella LOMCE, essa è divenuta, con la riforma della LOMLOE, un modello escluso dal finanziamento pubblico, sebbene il Tribunale Costituzionale, nelle sentenze STC 31/2018, 34/2023 e 49/2023, abbia ritenuto che tale modello non sia discriminatorio *per se* e resti un'opzione pedagogica legittima, la cui esclusione dai *conciertos* rientrerebbe

nel margine di apprezzamento del legislatore ordinario.

Da questa premessa discende un ulteriore aspetto, finora non affrontato dalla giurisprudenza spagnola: se si assume — nei termini in cui lo ha fatto il Tribunale Costituzionale — che l'educazione differenziata costituisca un'opzione pedagogica legittima al pari della coeducazione, un eventuale disaccordo tra genitori circa la scelta tra i due modelli difficilmente potrebbe fondarsi su una pretesa superiorità pedagogica dell'uno o dell'altro, né sulla libertà religiosa di uno dei genitori. Il giudice sembrerebbe piuttosto chiamato ad applicare i medesimi criteri già elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti genitoriali — il superiore interesse del minore valutato *ad casum*, il criterio di continuità nell'educazione già ricevuta, l'età e la maturità del minore —, evitando che la controversia familiare divenga sede impropria per discutere, in astratto, la bontà relativa dei due modelli educativi.

Emerge, infine, un secondo profilo trasversale a tutto il contributo: la tutela del minore in materia educativa si gioca su un piano verticale, nel rapporto tra lo Stato e le famiglie e nelle oscillazioni della politica legislativa, e su un piano orizzontale, nel rapporto tra genitori quando le loro posizioni divengono inconciliabili. In entrambi i casi, il criterio del superiore interesse del minore, per quanto ormai consolidato nell'ordinamento spagnolo a livello di principio, non sembra che offra soluzioni predeterminate, ma richiede una valutazione caso per caso che tenga conto della capacità naturale del minore, della stabilità del suo percorso educativo e dell'effettiva incidenza, sul suo sviluppo integrale, delle scelte in gioco. È in questo margine di apprezzamento, ineliminabile e per certi versi fisiologico, che risiede tanto la ricchezza quanto la persistente incertezza della materia qui esaminata.

ISSN 2036-7821